

Circolare n. 8 del 2023

A tutti i clienti

Circolare mensile AGOSTO 2023

- 1. Superbonus con aliquota al 90% Contributo a fondo perduto Disposizioni attuative
- 2. Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica/gas e aliquota IVA ridotta per il gas metano Chiarimenti
- 3. Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti Utilizzo di una firma elettronica "semplice" Esclusione
- 4. Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 Chiarimenti
- 5. Imposta sostitutiva sulle mance Lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande Chiarimenti
- 6. **Trattamento integrativo speciale nel turismo** Chiarimenti e recupero in compensazione del trattamento erogato
- 7. **Profili fiscali del lavoro da remoto** e nuovo regime dei frontalieri Chiarimenti
- 8. Auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti Tassazione dei rimborsi per la ricarica domestica
- 9. Detrazione IVA Pro rata Cessioni di beni ammortizzabili
- 10. Cessione di pasti confezionati in appositi contenitori Aliquota IVA applicabile



1	SUPERBONUS CON ALIQUOTA AL 90% - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il DM 31.7.2023, pubblicato nella <i>G.U.</i> 25.8.2023 n. 198, sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 9 co. 3 del DL 176/2022, previsto per i soggetti meno abbienti in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell'art. 119 co. 8- <i>bis</i> primo e terzo periodo del DL 34/2020.
1.1	 INTERVENTI AGEVOLATI L'agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus con aliquota al 90% effettuati: su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari site all'interno dei predetti edifici o condomini; oppure su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.
1.2	 SOGGETTI BENEFICIARI Il contributo è erogato alla persona fisica che sostiene le spese per i suddetti interventi, qualora al contempo: abbia un "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro (da determinare ai sensi dell'art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020); sia titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull'unità immobiliare facente parte del condominio); abbia adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare.
1.3	SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO Il contributo compete per le spese relative ai predetti interventi agevolati con superbonus, sostenute dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo): • se i relativi bonifici risultano effettuati tra l'1.1.2023 ed il 31.10.2023; • entro un limite massimo pari a 96.000,00 euro (riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati); • anche se il beneficiario ha esercitato l'opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
1.4	MISURA DEL CONTRIBUTO Il contributo richiesto non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all'agevolazione. L'importo del contributo spettante a ciascun richiedente sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate secondo i criteri dell'art. 5 del DM 31.7.2023, sulla base del rapporto tra: I'ammontare delle risorse stanziate (pari a 20 milioni di euro per il 2023); e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.
1.5	IRRILEVANZA FISCALE Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.
1.6	RICHIESTA DEL CONTRIBUTO Per fruire del contributo va presentata, entro il 31.10.2023, un'istanza all'Agenzia delle Entrate. Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98), in via telematica, con le modalità ed il contenuto che saranno definiti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



1.7	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo verrà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).
2	CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA/GAS E ALI-QUOTA IVA RIDOTTA PER IL GAS METANO - CHIARIMENTI
	 Con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2023 n. 24, sono stati forniti chiarimenti in merito: ai crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023); all'aliquota IVA agevolata applicabile alle forniture di gas metano per combustione, con riguardo al terzo trimestre 2023 (mesi di luglio, agosto e settembre 2023).
2.1	CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023 In merito ai requisiti per accedere ai crediti d'imposta, è stato, tra l'altro, rilevato che: • per quanto riguarda il credito relativo al primo trimestre 2023, in relazione alle imprese non ancora costituite all'1.10.2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh; • in merito al credito relativo al secondo trimestre 2023, con specifico riferimento alle imprese "energivore" e "non energivore" non ancora costituite alla data dell'1.1.2019, il parametro iniziale di riferimento si assume pari a 69,26 euro/MWh.
2.2	ALIQUOTA IVA DEL 5% PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 L'aliquota IVA del 5% prevista, con riguardo al terzo trimestre 2023, per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, si applica alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi. Tale misura riguarda le somministrazioni di gas metano ordinariamente assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10% o del 22%.
3	SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI - UTILIZZO DI UNA FIRMA ELETTRONICA "SEMPLICE" - ESCLUSIONE
	Con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. 1, l'Agenzia delle Entrate, sulla base della vigente normativa in materia, ha chiarito che l'utilizzo di una firma elettronica "semplice", ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore (si vedano anche la ris. 8.4.2021 n. 23 e la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217).
3.1	 REQUISITI DEI DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI Secondo quanto disposto dall'art. 2 del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari: i documenti informatici hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità; la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD). In particolare, le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l'immodificabilità e l'integrità del documento sono garantite dall'apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.



Conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Il successivo art. 3 del DM 17.6.2014 stabilisce inoltre che:

- i documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Come già evidenziato nella citata risposta a interpello 217/2022, il rispetto delle disposizioni del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 e delle relative regole tecniche attuative, riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti, originati come tali o frutto di copia/dematerializzazione nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche ad esempio:

- le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
- le dichiarazioni d'intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;
- i modelli di variazione dei dati IVA;
- le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);
- i modelli F24.

4 INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ *DEI FRINGE BENEFIT* 2023 - CHIARIMENTI

Con la circ. 1.8.2023 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'incremento della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* 2023 prevista dall'art. 40 del DL 48/2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra le indicazioni fornite, si segnalano in particolare le seguenti:

- l'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
- la dichiarazione del dipendente, con l'indicazione dei figli fiscalmente a carico, può
 essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore; nel caso
 in cui manchi tale dichiarazione l'agevolazione non è applicabile;
- la condizione di figlio fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000,00 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31.12.2023.

5 IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE - LAVORATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CHIARIMENTI

Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del settore privato, introdotta dall'art. 1 co. 58 - 62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

5.1 CONDIZIONI

Ai fini dell'accesso all'agevolazione in esame, i lavoratori devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Sul punto, viene chiarito che:

- per il calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore;
- il limite reddituale di 50.000,00 euro è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.



BARACCO FORNASIERO

Inoltre, l'imposta sostitutiva sulle mance trova applicazione entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Per quanto riguarda tale condizione viene precisato che:

- la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turisticoalberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi;
- in caso di superamento del limite, solo la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

5.2 ADEMPIMENTI

Il sostituto d'imposta:

- applica direttamente l'imposta sostitutiva, nell'ipotesi in cui è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l'anno precedente;
- applica l'imposta sostitutiva solo dopo aver ottenuto l'attestazione scritta del lavoratore circa l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente, nel caso in cui non sia stato nell'anno precedente l'unico datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta:

- l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo;
- il reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
- l'eventuale rinuncia al regime sostitutivo.

5.3 VERSAMENTO

L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta, che deve versarla con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2023 n. 16.

6 TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE NEL TURISMO - CHIARIMENTI E RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEL TRATTAMENTO EROGATO

Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, previsto dall'art. 39-bis del DL 48/2023 per i lavoratori privati del settore turistico, ricettivo e termale.

Inoltre, con la ris. 9.8.2023 n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito maturato dal sostituto d'imposta che ha corrisposto il suddetto trattamento integrativo.

6.1 CONDIZIONI

Il trattamento integrativo speciale si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2022.

Ai fini del calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale.

6.2 IMPORTO

L'importo del trattamento integrativo speciale deve essere determinato sulla retribuzione lorda, corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno, riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dall'1.6.2023 al 21.9.2023.

6.3 ADEMPIMENTI

Il sostituto d'imposta deve riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (che dovrà essere conservata).

L'erogazione può avvenire a partire dalla prima retribuzione utile (che può comprendere



anche quote dei mesi precedenti) ed entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

6.4 RECUPERO DEL TRATTAMENTO EROGATO

Il sostituto d'imposta recupera il trattamento erogato ai lavoratori mediante il riconoscimento di un corrispondente credito da utilizzare in compensazione nel modello F24:

- indicandolo con il codice tributo "1702", istituito dalla citata ris. 51/2023;
- presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");
- nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" devono essere indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati "00MM" e "AAAA".

7 PROFILI FISCALI DEL LAVORO DA REMOTO E NUOVO REGIME DEI FRONTALIERI - CHIARIMENTI

Con la circ. 18.8.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito:

- ai profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. "smart working"), anche chiarendo le implicazioni sui regimi agevolati degli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) e dei docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010);
- alla disciplina dei lavoratori "frontalieri", chiarendo, tra l'altro, i profili definitori e l'ambito di applicazione delle novità introdotte dalla L. 13.6.2023 n. 83.

7.1 RESIDENZA FISCALE DEI LAVORATORI DA REMOTO IN BASE ALL'ORDINAMENTO INTERNO

L'Agenzia delle Entrate (circ. 25/2023, Parte I, § 1.2) chiarisce che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non incidono sui criteri di determinazione della residenza fiscale, che restano ancorati, sotto il profilo della normativa interna, all'integrazione di almeno una delle condizioni previste dall'art. 2 del TUIR (iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, domicilio o residenza in Italia).

7.2 APPLICABILITÀ DEI REGIMI SPECIALI IN CASO DI SMART WORKING

Viene evidenziato (circ. 25/2023, Parte I, § 2) come l'assunto per cui nessuna rilevanza debba essere ascritta alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa valga anche in relazione all'applicazione dei regimi agevolativi legati al rientro delle persone in Italia (regime degli impatriati e incentivi per ricercatori e docenti), i quali presuppongono il trasferimento della residenza in Italia (oltre alla residenza estera pregressa per un periodo minimo) e l'instaurazione di un collegamento sostanziale con l'Italia.

Pertanto, l'Agenzia chiarisce che può fruire del regime degli impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) la persona che trasferisce la residenza in Italia e continua a prestare attività lavorativa per il datore di lavoro estero, mentre non può fruire dell'agevolazione il soggetto che, rientrato in Italia, successivamente si trasferisca all'estero continuando a svolgere attività lavorativa in *smart working*.

Sempre ad avviso dell'Agenzia, invece, "non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato" nel caso di un docente o un ricercatore che, trasferitosi in Italia, intrattenga un rapporto di lavoro con un ente o un'Università situati in uno Stato estero, seppur l'attività sia svolta in smart working dall'Italia e, pertanto, in tal caso sarebbe esclusa l'agevolazione di cui all'art. 44 del DL 78/2010.

7.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONVENZIONALI NEI CASI DI SMART WORKING Il principio contenuto nell'art. 15, § 1, del modello OCSE (tassazione concorrente nei due Stati se il residente dello Stato A lavora nello Stato B) e le eccezioni contenute nell'art. 15, § 2,



BARACCO FORNASIERO

vanno interpretate avendo riguardo al luogo fisico in cui l'attività è prestata, indipendentemente dal fatto che il risultato di tale attività viene sfruttato a livello economico in uno Stato diverso (così il Commentario all'art. 15, § 1).

Le medesime considerazioni valgono, precisa l'Agenzia (circ. 25/2023, Parte I, § 4.3), ai fini del riconoscimento di una stabile organizzazione o di una base fissa in Italia quale criterio di territorialità del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

7.4 FRONTALIERI - NUOVE REGOLE CONTENUTE NELLA L. 83/2023 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 25/2023, Parte II, § 2.4.4) trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori frontalieri, e non solo nei confronti di quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera, le seguenti novità introdotte dalla L. 83/2023 e applicabili dall'1.1.2024:

- l'innalzamento della soglia di franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri, da 7.500,00 a 10.000,00 euro (art. 4);
- la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il
 prepensionamento di categoria, contrattualmente previsti a carico dei lavoratori
 frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui essi svolgono la propria
 attività lavorativa (art. 5);
- la non imponibilità degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati a favore dei frontalieri dagli enti di previdenza degli Stati in cui il primo presta servizio (art. 6).

7.5 FRONTALIERI ITALIA-SVIZZERA - ESTENSIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI SMART WORKING

L'art. 12 co. 1 e 2 della L. 83/2023 ha disposto un regime transitorio in virtù del quale, dall'1.2.2023 al 30.6.2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato. L'art. 24 co. 5-ter del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, ha esteso l'applicabilità delle suddette disposizioni fino al 31.12.2023, per i soli lavoratori che al 31.3.2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

8 AUTO ELETTRICHE CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI -TASSA-ZIONE DEI RIMBORSI PER LA RICARICA DOMESTICA

Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

Non rientrano quindi nel fringe benefit di cui all'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

8.1 CONSUMO DI ENERGIA

L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. "fringe benefit"), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.

8.2 INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

L'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente a spese del datore di lavoro, nella fattispecie in esame rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

9 DETRAZIONE IVA - PRO RATA - CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI

Con la risposta a interpello 3.8.2023 n. 413, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di "beni ammortizzabili" da considerare ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA di cui agli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria afferma il principio secondo cui non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che un soggetto passivo ha qualificato



BARACCO FORNASIERO

come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, diversi, quindi, sia dai "beni merce" ex art. 92 del TUIR, sia dai "beni patrimoniali" ex art. 90 del TUIR. **QUADRO NORMATIVO** 9.1 Ai sensi dell'art. 19 co. 5 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono sia attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell'IVA, sia attività esenti da imposta, esercitano il diritto alla detrazione applicando il c.d. "pro rata", ossia la percentuale di detrazione calcolata ai sensi del successivo art. 19-bis. Tale disposizione, però, al co. 2, esclude dal calcolo della percentuale le cessioni di "beni ammortizzabili". Come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la norma costituisce il recepimento dell'art. 174 paragrafo 2 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, secondo cui nel calcolo del pro rata non deve tenersi conto dell'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di "beni di investimento". NOZIONE COMUNITARIA DI "BENI DI INVESTIMENTO" 9.2 In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2008 causa C-98/07, Nordania Finans), l'esclusione delle cessioni dei beni d'investimento dal calcolo del prorata di detrazione ha lo scopo di evitare che le cessioni di tali beni "possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l'attività professionale del soggetto passivo". Tali operazioni, dunque, sono escluse dal pro rata "solo se non rientrano nell'attività professionale abituale del soggetto passivo". In tale contesto, "la nozione di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, carattere di attività economica usuale". 9.3 NOZIONE VALIDA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Pur richiamando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, l'Agenzia delle Entrate, conformandosi alla prassi amministrativa precedente (si veda la risposta a interpello 4.6.2020 n. 165), afferma che, in assenza di una definizione precisa di "beni ammortizzabili" ai fini dell'IVA, occorre comunque fare riferimento alla definizione rilevante per le imposte dirette. Nel caso oggetto della risposta 413/2023, dunque, l'Agenzia esclude che le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate da un ente pubblico economico che svolge attività di gestione immobiliare possano essere comprese nel calcolo della relativa percentuale di detrazione, laddove il soggetto passivo abbia qualificato detti beni come fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette. 10 CESSIONE DI PASTI CONFEZIONATI IN APPOSITI CONTENITORI - ALIQUOTA IVA **APPLICABILE** Con la risposta a interpello 2.8.2023 n. 412, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla preparazione di pasti e al confezionamento degli stessi in appositi contenitori si applica l'aliquota IVA del 10%, secondo quanto disposto dal n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, alla luce della norma di interpretazione autentica recata dal-l'art. 1 co. 40 della L. 178/2020. Nel caso di specie, una società si occupava della preparazione e del confezionamento dei pasti presso la propria cucina; successivamente, questi venivano ritirati e distribuiti agli utenti e, in minima parte, anche ai dipendenti di una ONLUS. 10.1 QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate richiama la distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi, in quanto somministrazione di alimenti e bevande, nel caso dell'attività di preparazione dei cibi da consegna o da asporto.



	Dalla qualificazione in un senso o nell'altro discende, infatti, un diverso trattamento IVA, nello specifico:
	• la somministrazione è soggetta all'aliquota iva del 10% ai sensi del n. 121 della tabella a, parte iii, allegata al dpr 633/72;
	 la cessione è soggetta all'aliquota propria applicabile alla singola tipologia di bene venduto.
10.2	TRATTAMENTO IVA
	Lo schema contrattuale posto in essere dalle parti nel caso in esame porta a ricondurre l'attività di preparazione e confezionamento dei pasti tra le "preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, soggetta all'aliquota IVA del 10%.
10.3	PASTI CONSUMATI DAI DIPEN <mark>DENTI</mark>
	L'Agenzia delle Entrate nega invece la possibilità di applicare l'aliquota IVA del 4%, ai sensi del n. 37 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, al corrispettivo relativo ai pasti consumati dal personale della ONLUS.
	La suddetta aliquota, infatti, trova applicazione alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali. Nel caso in esame, tuttavia, il contratto non prevede la somministrazione di pasti all'interno della mensa aziendale, ma esclusivamente la preparazione e il confezionamento degli stessi, che verranno distribuiti in minima parte anche

Fonte Eutekne

al personale della ONLUS.